



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli

Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it

e-mail: segreteria.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 4 dell'11 luglio 2019

COMUNICAZIONE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA

DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Le società che intendano presentare domanda di ammissione o riammissione alla categoria superiore *devono preventivamente comunicare la loro intenzione al C.R. Campania, a mezzo fax al numero 081 / 5544470 o a mezzo e-mail all'indirizzo segreteria.campania@lnd.it*, al fine di far attivare le procedure che consentiranno loro l'iscrizione dall'area riservata della propria pagina web.

Si ricorda che le Società che intendano richiedere l'ammissione o riammissione al **Campionato di Promozione di Calcio a Undici** devono provvedere a formalizzare l'iscrizione anche al **Campionato Juniores Under 19 (o Under 19 Elite, se in organico a tale Campionato)**.

* * * * *

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO
ECCELLENZA	GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019	€ 5.670,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.19)
IMPORTO PROMOZIONE: € 4.950,00 + DIFFERENZA: € 720,00		
PROMOZIONE	GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019	€ 4.950,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.19)
IMPORTO PRIMA CATEGORIA: € 2.810,00 + DIFFERENZA: € 2.140,00		
PRIMA CATEGORIA	GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019	€ 2.810,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.19)
IMPORTO SECONDA CATEGORIA: € 1.970,00 + DIFFERENZA: € 840,00		
SECONDA CATEGORIA	GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2019	€ 1.970,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.19)
IMPORTO TERZA CATEGORIA: € 1.070,00 + DIFFERENZA: € 900,00		
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019	€ 2.260,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.19)
IMPORTO CALCIO A 5 SERIE C2: € 1.430,00 + DIFFERENZA: € 830,00 (compresa la Juniores di Calcio a Cinque)		
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019	€ 1.430,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.19)
IMPORTO CALCIO A 5 SERIE D: € 1.160,00 + DIFFERENZA: € 270,00		
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019	€ 980,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.19)
CALCIO A CINQUE UNDER 19 ELITE	GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 2019	€ 980,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.19)
CALCIO A CINQUE – UNDER 19 ELITE	GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 2019	€ 640,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.19)

MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE GARE

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO ALLA SECONDA RINUNCIA

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F., nella sua nuova formulazione pubblicata sui CC.UU. n. 42/A e n. 83/A della F.I.G.C. il 30 gennaio ed il 2 aprile 2019):

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.
2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.
3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.
4. Abrogato
5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, **LA SOCIETÀ CHE RINUNCIA PER LA SECONDA VOLTA A DISPUTARE GARE È ESCLUSA DAL CAMPIONATO O DALLA MANIFESTAZIONE UFFICIALE.**
- 5 bis. **LE SOCIETÀ DILETTANTISTICHE CHE, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, NON DISPUTINO DUE GARE, ai sensi del regolamento della LND, SONO ESCLUSE DAL CAMPIONATO STESSO.**
6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.
7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.
8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate.
9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.
10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.

LISTE DI SVINCOLO ART. 107 N.O.I.F.

SCADENZA PRESENTAZIONE: LUNEDÌ 15 LUGLIO 2019 – ORE 19.00

Nel rispetto dell'art. 107 delle N.O.I.F., così come pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 118/A del 16 maggio 2019, della F.I.G.C., ripubblicato anche in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del 3 luglio 2019 di questo C.R., **le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate per via telematica presso questo Comitato entro le ore 19.00 di LUNEDÌ 15 LUGLIO 2019 (vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre il termine innanzi indicato).**

Sul Comunicato Ufficiale di giovedì 18 luglio p.v. sarà pubblicato l'elenco dei calciatori svincolati ai sensi del richiamato art. 107 delle N.O.I.F.

* * * * *

RECUPERO DELLE GARE

PER LE GARE INTERROTTE SARÀ DISPOSTA LA PROSECUZIONE DEI SOLI MINUTI NON GIOCATI

Le gare non iniziate, interrotte o annullate potranno essere recuperate anche in giorni feriali.

Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, nel rispetto della nuova normativa vigente, sarà disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La data del recupero è stabilita con decisione inappellabile di questo Comitato e pubblicata sul Comunicato Ufficiale. In via ordinaria, **il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 2019/2020, che il recupero delle gare sia effettuato il DECIMO GIORNO successivo a quello della gara da recuperare, con le seguenti eccezioni obbligate:**

- a) casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;
- b) casi di forza maggiore;
- c) esigenza organizzativa di abbreviazione del termine (ad esempio, nel periodo della contemporaneità).

* * * * *

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2019/2020

RIATTIVAZIONE DELLA FIRMA ELETTRONICA

I Dirigenti di Società già abilitati nella stagione sportiva 2018/2019, ad inoltrare, alla Lega ed al C.R. Campania, e firmare le pratiche relative alla propria Società, in modo dematerializzato, attraverso l'uso della Firma Elettronica, potranno riattivare la richiamata firma elettronica dalla propria pagina web, eseguendo le seguenti operazioni:

clickare su "firma elettronica", dall'elenco che compare a sinistra "Gestione profili" selezionare "Riattivazione PIN" e dopo aver inserito il codice fiscale del Dirigente in precedenza abilitato, clickare su "richiedi riattivazione".

* * * * *

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER TUTTE LE SOCIETÀ

Per agevolare le comunicazioni *da* e *per* il Comitato, inoltre, di seguito si indicano le caselle di posta elettronica alle quali potranno essere inoltrate le comunicazioni indirizzate al C.R. Campania, con riferimento ai diversi settori di attività:

COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI

presidente.campania@lnd.it

segreteria.campania@lnd.it

ATTIVITÀ AGONISTICA ED AMATORIALE

calciofemminile.campania@lnd.it

calcioa5.campania@lnd.it

tornei.campania@lnd.it

UFFICIO TESSERAMENTI

tesseramento.campania@lnd.it

CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE

amministrazione.campania@lnd.it

ATTIVITÀ GIOVANILE

sgr.campania@lnd.it

UFFICIO STAMPA

stampa.campania@lnd.it

CAMPI SPORTIVI

camposportivi.campania@lnd.it

ORGANI GIUSTIZIA SPORTIVA

gst.campania@lnd.it (per il Giudice Sportivo Territoriale)

tft.campania@lnd.it (per il Tribunale Federale Territoriale)

csat.campania@lnd.it (per la Corte Sportiva Appello Territoriale)

* * * * *

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si rende noto che, a decorrere dal 1° luglio 2020 (ovvero dalla prossima Stagione Sportiva 2020/2021), **tutte le Società della L.N.D. dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata** in base a quanto stabilito nella Norma Transitoria del vigente Codice di Giustizia Sportiva, segnatamente art. 142, comma 3.

Il C.R. Campania, senza voler entrare nel campo delle autonomie decisionali di ogni società, invita le società a fornirsi già dalla corrente stagione sportiva di un **indirizzo di posta elettronica certificata**.

* * * * *

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2019/2020

PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE

Le iscrizioni ai Campionati 2019/2020, il tesseramento dei calciatori, ecc., anche per la corrente stagione sportiva potranno essere effettuate dai **Dirigenti di Società abilitati, per inoltrare**, alla Lega ed al C.R. Campania, **e firmare le pratiche relative alla propria Società**, in modo dematerializzato, **attraverso l'uso della Firma Elettronica**.

La procedura di dematerializzazione sostituisce la consegna cartacea delle pratiche presso gli uffici della Lega e del C.R. Campania o tramite l'invio per posta ordinaria.

La Firma Elettronica adottata è di tipo avanzato: **consiste nell'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi ad un documento informatico, che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca del firmatario**, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.

La Firma Elettronica è strettamente personale ed è valida per tutti i documenti.

Sulla *home page* del Sito Internet di questo C.R. è pubblicata una *"Guida di sintesi"* per le procedure di dematerializzazione.

Si riepilogano, di seguito, la documentazione che ogni singola società dovrà **compilare on-line nell'area a lei riservata sul Sito della L.N.D., inoltrare** al C.R. Campania **e firmare le pratiche relative alla propria Società**, in modo dematerializzato **attraverso l'uso della Firma Elettronica** dell'iscrizione al Campionato 2019/2020 (al riguardo, si consulti il paragrafo immediatamente successivo, in ordine al trattamento dei dati, nel rispetto della vigente legislazione sulla cosiddetta *privacy*):

- **attestato di disponibilità di un campo di giuoco, omologato e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., per il Campionato al quale si chiede di partecipare**, debitamente compilato e sottoscritto dal proprietario (Ente o privato), sull'apposito modello;

- **attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità**, rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario;

- **dichiarazione del titolare dell'impianto**, di cui all'art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza non superiore a cento spettatori**;

- **licenza di agibilità** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori**;

- **organigramma della società**, debitamente timbrato e firmato in originale, **con l'indicazione esatta dei dati anagrafici dei dirigenti medesimi (nome, cognome, Comune e data di nascita – giorno, mese ed anno –, nonché indirizzo)**, così come richiesto dal sistema informatico della L.N.D. e della F.I.G.C. Nel verbale di Assemblea, che abbia proceduto ad eventuali nuove nomine, dovranno essere indicati con chiarezza i dati anagrafici (come specificati nel precedente capoverso) dei nuovi dirigenti. All'obbligo in argomento sono, invero, collegate responsabilità di natura anche assicurativa, oltre che regolamentari;

- **nell'ipotesi di nuovo Presidente della società, dichiarazione di dimissioni del Presidente uscente**, allegata alla copia del relativo verbale dell'Assemblea dei soci, timbrato e firmato in originale;

- **assegno circolare o bonifico bancario (per le sole società aventi diritto), non trasferibile, dell'importo relativo all'iscrizione, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo** ed intestazione come segue: "L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA;

- **autocertificazione "di onorabilità" (art. 22/bis – N.O.I.F.), con firma autenticata del Presidente della società** (cfr. l'apposito paragrafo, di cui al presente C.U.), che attesta che i requisiti ricorrano anche per tutti gli altri componenti gli Organi direttivi della società, nel rispetto delle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., e nel rispetto del vigente art. 22/ bis delle N.O.I.F., modificato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 123/A del 7 marzo 2012 (pubblicato in allegato al C.U. n. 87 del 15 marzo 2012 di questo C.R.), richiamando l'attenzione delle società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis del medesimo art. 22 bis delle N.O.I.F.;

- **art. 37, comma 1, N.O.I.F. ("Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva") ... omissis ... Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione;**

- **art. 4, comma 4, Regolamento della L.N.D.: Ogni variazione allo statuto ed alle cariche sociali deve essere comunicata al Comitato o alla Divisione entro venti giorni dal suo verificarsi, allegando copia conforme all'originale del verbale dell'Assemblea che l'ha deliberata. Le variazioni hanno efficacia nei confronti del Comitato o della Divisione a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.**

Sulla *home page* del Sito Internet di questo C.R. è pubblicata una "Guida di sintesi" per le procedure di dematerializzazione.

* * * * *

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **Comunicati Ufficiali** della F.I.G.C.:

- **n. 4/A del 3 luglio 2019 – attribuzione del titolo sportivo del Sassuolo Calcio Femminile al Sassuolo Calcio Srl;**

- **n. 11/AA del 5 luglio 2019 – delibere di diretto interesse del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;**

- **n. 1/TFN – Sez. Disciplinare del 5 luglio 2019 – delibere di diretto interesse del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;**

- **n. 5/A del 5 luglio 2019 – nomina Componente della Commissione dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.;**

- **n. 1/TFN – Sez. Vertenze Economiche del 5 luglio 2019 – delibere di diretto interesse del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;**

- **n. 14/AA dell'8 luglio 2019 – delibere di diretto interesse del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;**

- **n. 7/A del 9 luglio 2019 – oneri finanziari – stagione sportiva 2018/2019;**

- **n. 16/AA del 10 luglio 2019 – delibere di diretto interesse del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C.**

* * * * *

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **documenti** della F.I.G.C.:

- **Circolare n. 9 del 5 luglio 2019 – conversione in Legge del Decreto n. 34/2019 (cd crescita);**

- **Comunicato Ufficiale n. 20 del 9 luglio 2019 – cu 18/19/20/BS: svolgimento della tappa di Serie A – Poule Promozione, svoltasi a Lignano Sabbiadoro (UD) dal 5 al 7 luglio 2019;**

- **Circolare n. 10 dell'11 luglio 2019 – progetto "LND Sport";**

- **Comunicato Ufficiale n. 25 dell'11 luglio 2019 – costo stampati federali LND**

* * * * *

DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIOCO

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è **necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.**

COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2019/2020

Il Consiglio Direttivo C.R. Campania tenuto conto del contenimento delle spese di gestione e, comunque, per agevolare le iscrizioni da parte delle società affiliate ha deliberato che per la corrente stagione sportiva 2019/2020 sia applicato **lo sconto del 10%** sulla tassa di iscrizione per tutte le Categorie dei Campionati, nell'ambito del C.R. Campania.

Si ricorda, che su delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, anche per la corrente stagione sportiva alle società di nuova affiliazione che si iscriveranno ai Campionati di Terza Categoria, di Calcio a Cinque Serie D ed Eccellenza Femminile, nonché alle società di puro settore che si assoceranno alla L.N.D. sarà riconosciuta la **totale esenzione del costo della tassa di iscrizione.**

Di seguito si riepilogano gli importi che le Società dovranno versare all'atto dell'iscrizione:

CAMPIONATO	IMPORTO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 (°°)
ECCELLENZA	€ 5.670,00
PROMOZIONE	€ 4.950,00
PRIMA CATEGORIA	€ 2.810,00
SECONDA CATEGORIA	€ 1.970,00
JUNIORES REGIONALE Under 19 e Under 19 ELITE	€ 870,00
JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19	€ 870,00
TERZA CATEGORIA – TERZA CAT. OVER 35 E OVER 30	€ 1.070,00
TERZA CATEGORIA "RISERVE"	€ 760,00
TERZA CATEGORIA – UNDER 19	€ 1.260,00
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	€ 1.260,00
TERZA CAT. – U. 21 "RISERVE"	€ 1.000,00
CALCIO FEMMINILE DI ECCELLENZA	€ 1.020,00
CALCIO FEMMINILE DI PROMOZIONE	€ 1.020,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	€ 2.260,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	€ 1.430,00
CALCIO A CINQUE – SERIE D	€ 1.160,00
CALCIO A CINQUE Under 19 e Under 19 ELITE Maschile	€ 640,00
CALCIO A CINQUE UNDER 21 – Maschile e Femminile	€ 430,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	€ 980,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2	€ 980,00
CALCIO A CINQUE UNDER 19 Femminile	€ 640,00
ATTIVITÀ AMATORI	€ 1.660,00

(°°) all'importo va sommato il costo delle assicurazioni ai calciatori di € 29 x n. tesserati al 30.6.2019

* * * * *

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2019/2020

(da effettuarsi con la procedura on-line)

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE
ECCELLENZA (*)	GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019
PROMOZIONE (*)	GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019
PRIMA CATEGORIA	GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019
SECONDA CATEGORIA	GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2019
JUNIORES REGIONALE	GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 2019
JUNIORES PROVINCIALE	GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019
TERZA CATEGORIA	GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019
TERZA CATEGORIA "RISERVE"	GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 2019
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019
TERZA CAT. – U. 21 "RISERVE"	GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019
CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA	GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019
CALCIO FEMMINILE – PROMOZIONE	GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019
CALCIO A CINQUE – SERIE D	GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2019
CALCIO A CINQUE UNDER 19 Elite	GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 2019
CALCIO A CINQUE UNDER 19	GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2	GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019
ATTIVITÀ AMATORI	GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2019

(*) comprensivo del Campionato Juniores Under 19 Regionale

(**) comprensivo del Campionato Juniores Under 19 di Calcio a Cinque

* * * * *

INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2019/2020:

ECCELLENZA	7 – 8 SETTEMBRE 2019
PROMOZIONE	7 – 8 SETTEMBRE 2016
PRIMA CATEGORIA	5 – 6 OTTOBRE 2019
SECONDA CATEGORIA	12 – 13 OTTOBRE 2019
JUNIORES UNDER 19 REGIONALE e /o ATTIVITÀ MISTA	28 – 29 – 30 SETTEMBRE 2019
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	19 – 20 OTTOBRE 2019
TERZA CATEGORIA – OVER 30 E OVER 35	19 – 20 OTTOBRE 2019
TERZA CATEGORIA – UNDER 19	28 – 29 – 30 SETTEMBRE 2019
TERZA CATEGORIA	19 – 20 OTTOBRE 2019
JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE	7 – 8 – 9 SETTEMBRE 2019
COPPA ITALIA – ECCELLENZA	31 AGOSTO – 1 SETTEMBRE 2019
COPPA ITALIA – PROMOZIONE	31 AGOSTO – 1 SETTEMBRE 2019
CALCIO FEMMINILE ECCELLENZA E PROMOZIONE	19 – 20 OTTOBRE 2019
COPPA CAMPANIA FEMMINILE	12 – 13 OTTOBRE 2019
CALCIO A 5 SERIE C1	7 SETTEMBRE 2019
CALCIO A 5 SERIE C2	4 OTTOBRE 2019
CALCIO A 5 SERIE D	26 – 27 OTTOBRE 2019
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1	da indicare
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2	da indicare
CALCIO A 5 UNDER 19 ELITE	5 – 6 OTTOBRE 2019
CALCIO A 5 UNDER 19	19 – 20 OTTOBRE 2019

COPPA ITALIA DI CALCIO A 5	3/4/6 GENNAIO 2020
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 "C2"	15 SETTEMBRE 2019
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 "D"	5 – 6 OTTOBRE 2019
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 FEMMINILE	da indicare
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMMINILE	da indicare
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 UNDER 19 ELITE	da indicare
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 UNDER 19 (M. e F.)	da indicare
ATTIVITÀ AMATORI	da indicare
COPPA CAMPANIA AMATORI	da indicare

* * * * *

**LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ
CAMPIONATI REGIONALI 2019/2020 DI ECCELLENZA, PROMOZIONE
E FASE REGIONALE COPPA ITALIA DILETTANTI
CAMPIONATI JUNIORES UNDER 19 (O DI ATTIVITÀ MISTA) REG. E/O PROV.**

In ordine all'impiego dei **giovani calciatori da utilizzare per la stagione sportiva 2019/2020**, il C.R. Campania (avvalendosi della facoltà concessa ai Comitati e Divisioni di prevedere disposizioni anche aggiuntive, rispetto a quelle determinate dal medesimo Consiglio Direttivo della L.N.D.), ha deliberato che:

per la stagione sportiva 2019/2020 sarà fatto obbligo, per le attività di cui all'epigrafe e con le medesime modalità dei precedenti anni sportivi, di impiegare, nelle gare ufficiali, fin dall'inizio e comunque per tutta la durata della gara, calciatori giovani, almeno nel numero minimo, di seguito specificato:

Coppa Italia Dilettanti – fase regionale	Ecceellenza	Promozione
1 (uno) nato dal 1° gennaio 2000	1 (uno) nato dal 1° gennaio 2000	1 (uno) nato dal 1° gennaio 2000
2 (due) nati dal 1° gennaio 2001	2 (due) nati dal 1° gennaio 2001	2 (due) nati dal 1° gennaio 2001

anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti, con le due eccezioni che seguono (fermo restando, a titolo esemplificativo, che un calciatore dell'anno 2001, non può essere sostituito da un calciatore del 2000):

- 1) eventuale espulsione dal campo di calciatore della fascia d'età obbligata;**
- 2) esclusivamente nell'ipotesi che siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, infortunio di calciatore della fascia d'età obbligata.**

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di competenza del Giudice Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di riferimento.

Al Campionato Regionale Juniores Under 19 Elite e Under 19 di Calcio a Undici della stagione sportiva 2019/2020 potranno partecipare i calciatori nati dal **1° gennaio 2001 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno d'età; **è consentita la partecipazione di TRE calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2000 in poi.**

Negli altri Campionati di Calcio a undici 2019/2020, organizzati nell'ambito di questo C.R., non è stato previsto alcun vincolo in ordine alla partecipazione di calciatori giovani.

TUTELA MEDICO-SPORTIVA – ART. 43 N.O.I.F.

La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato, il Comunicato Ufficiale n. 2 del 1° luglio 2019 (pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale), con il quale intende richiamare l'attenzione delle società al rigoroso rispetto della normativa contenuta nell'art. 43 delle N.O.I.F., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentati delle società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della innanzi indicata certificazione medica, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

Di seguito si trascrive l'art. 43 N.O.I.F.:

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per i calciatori che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva.
Per i calciatori di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.
8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

* * * * *

ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. A seguito della proroga fino al 30 giugno 2017 del termine previsto per dotarsi di defibrillatori disposta dal Ministro della Salute, le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di un'ammenda ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale Juniores è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di un'ammenda ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A Maschile e Femminile di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di un'ammenda ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

* * * * *

COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Anche per il 2019/2020, il premio assicurativo per ogni singolo calciatore (o calciatrice), inciderà, in misura rilevante, sul bilancio di ogni singola società. Gli oneri in argomento hanno comportato l'aumento del corrispondente versamento in conto spese, all'atto dell'iscrizione delle società al rispettivo Campionato di competenza 2019/2020. Il C.R. Campania, senza voler minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione delle società, ma esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi economici, sottopone all'attenzione delle società medesime di valutare l'opportunità di svincolare i calciatori (o le calciatrici), eventualmente ritenuti in sovrannumero.

Al fine dello sgravio dei costi, sempre ferma restando l'assoluta autonomia delle società, si ritiene doveroso richiamare l'attenzione sull'esigenza che venga utilizzato il primo periodo degli svincoli (dal 1° al 15 luglio 2019 – ore 19.00).

* * * * *

DURATA DEL VINCOLO DEL CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

Si ritiene opportuno ripubblicare quanto previsto dall'art. 32 bis delle N.O.I.F.: "I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi degli art. 32 bis e 32 ter – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale".

In via esplicita: per i calciatori over 25, che abbiano conseguito lo svincolo sulla base della richiamata normativa, le società dovranno comunque provvedere, per ogni anno sportivo, al rinnovo del relativo tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.

* * * * *

ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2019/2020 – VISITE MEDICHE

Il C.R. Campania, come per le stagioni sportive precedenti, richiama l'attenzione delle società affiliate in ordine all'obbligo degli atleti che intendano svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, di sottoporsi a visita medica differenziata ai fini del rilascio del **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica**.

Il **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica può essere rilasciato esclusivamente dalle strutture sanitarie preposte** (A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale; A.O. – Azienda Ospedaliera; A.U.P. – Azienda Universitaria Policlinico), e **dai Medici specialisti in Medicina dello Sport**, di cui all'elenco pubblicato sul Sito Internet della Regione Campania (www.regione.campania.it) digitando nella voce: ricerca sul portale "medicina dello sport".

Le A.S.L., le A.O. e le A.U.P. (inserirle nell'elenco di cui all'elenco innanzi indicato) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a costo zero per gli atleti/e (tesserati/e con le società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate), **minori di anni 18 e per i disabili di tutte le età. I maggiori di età sono tenuti al versamento all'Azienda di un ticket sanitario.**

I Medici specialisti in Medicina dello Sport (inseriti negli appositi elenchi consultabili sul Sito della Regione Campania) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a minorenni, maggiorenni e disabili, con il pagamento dell'intero costo della visita.

Va, altresì, sottolineato che alla ripresa dell'attività agonistica di buona parte delle Federazioni Sportive Nazionali, in ragione della lunga lista d'attesa per l'effettuazione delle visite mediche presso le **ASL**, è consigliabile anticipare le richiamate visite già dal mese di luglio.

* * * * *

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – UNDER 18

Il Comitato Regionale Campania, **previa autorizzazione della L.N.D.**, organizza, ancora in via sperimentale, il Campionato Regionale Juniores – Under 18 riservato, quindi, ai calciatori nati dal 1° gennaio 2002 in poi, e che comunque abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34 N.O.I.F.

Sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 3 luglio 2019 sono state riportate le modalità per formalizzare le richieste di iscrizione. Di seguito si riepilogano le notizie salienti.

All'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come di seguito specificati (°):

Diritti di iscrizione	€ 100,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative	€ 200,00
Tassa di associazione	€ 300,00
Costi assicurativi	€ 29,00 x numero calciatori al 30.6.19 (°)

(°) Per le società nuove affiliate 2019/2020, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 65,00.

le domande di iscrizione al Campionato Regionale Juniores – Under 18 2019/2020 (riferite anche ad eventuali “squadre riserve”), **formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica**, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, dovranno pervenire incluso il relativo versamento, **entro le ore 18.00 di giovedì 4 ottobre 2019**

Alle gare del Campionato Regionale Juniores – Under 18 possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, **non abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età, ovvero siano NATI DAL 1° GENNAIO 2002 IN POI** e che comunque abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34 N.O.I.F.

Il C.R. Campania chiederà le autorizzazioni che consentano alle Società Juniores “pure” regionali di impiegare in gara fino a un massimo di tre calciatori “fuori-quota”, nati dal 1 gennaio 2001 in poi, in conformità a quanto consentito per i “fuori quota” del Campionato Regionale Under 19.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi (fra i quali, anche al Campionato Regionale Juniores Under 18) possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre “riserve” di Under 18), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

AUTORIZZAZIONE EX ART. 34, COMMA 3, N.O.I.F.

Le Società Juniores Under 18 “pure” regionali che partecipano, con la prima squadra, al Campionato Regionale Juniores 2019/200 – Under 18, **sono vincolate ad osservare le disposizioni, di cui agli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F. (preventiva autorizzazione del C.R. Campania – mediante pubblicazione sul Comunicato Ufficiale – per i calciatori infrasedicenni).**

Il Campionato Regionale Juniores Under 18 2019/2020 inizierà Sabato 12 - Domenica 13 - Lunedì 14 ottobre 2019

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 1° LUGLIO 2019

Le seguenti decisioni sostituiscono integralmente quelle erroneamente riportate sul C.U. n. 2 del 4.7.2019.

FASC. 423

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. R. Arcella.

Proc.11989/757pfi18-19/CS/ps del 24.04.2019.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Gerardo Andrea presidente e legale rappresentante, nella stagione sportiva 2017/2018 della Asd Atripalda , la violazione di cui all’art.1/bis comma 1 del C.G.S., in riferimento agli artt.40, comma 4 delle NOIF e 10, comma 2, del C.G.S. ed in relazione all’art.42, comma 1, lettera A, delle NOIF; per aver sottoscritto, nella sua qualità, la richiesta di tesseramento del calciatore Fabio Ciampi, senza aver effettuato, con la necessaria diligenza, le opportune verifiche volte ad identificare l’esistenza di possibili ostacoli di natura contrattuale avverso il richiesto tesseramento, come opportunamente descritto nella parte motiva; Sig. Fabio Ciampi, all’epoca dei fatti calciatore della società Asd

Atripalda, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 del CGS, in riferimento agli artt. 40, comma 4, delle NOIF e 10, comma 2 del C.G.S., ed in relazione all'art.42, comma 1, lettera A delle NOIF; per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento n.DL7198568 DEL 17.10.2018 a favore della società ASD Atripalda per la stagione sportiva 2017/2018, benché già tesserato con la società ASD Gruppo Giovani Banzano con decorrenza dal 15.09.2017. La società Asd Atripalda, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1 del C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio Presidente. La società Asd Gruppo Giovani Banzano, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2 del C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio calciatore.

La Procura Federale ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alle società. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Fabio Ciampi tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Gerardo Andrea la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Atripalda € 250,00 di ammenda; per la società ASD Gruppo Giovani Banzano € 400,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe aveva richiesto il tesseramento per la soc. Asd Atripalda pur essendo tesserato per la Asd Gruppo Giovani Balzano. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Fabio Ciampi due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Gerardo Andrea la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Atripalda € 200,00 di ammenda; per la società ASD Gruppo Giovani Banzano il proscioglimento non essendo ravvisabile nella fattispecie alcuna responsabilità.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 440

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. S. Cerbone; Avvv. I. Simeone.

Proc.11748/868pfi18-19/MS/CS/cf del 18.04.2019 (Campionato juniores regionale)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Damico Giuseppe n.15.12.1951, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Herajon, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Scheul Gabriel, nato 24.03.2009, (gara del 12.02.2018) e Cone Laye, nato 1.01.2000 (gara dell'8.03.2018); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 e 45 delle NOIF; dirigenti accompagnatori sigg. Landi Emilio (1 gara) e Vona Carmine (1 gara) della società Asd Herajon, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39,45 e 61 commi 1,5 delle NOIF; La società Asd Herajon, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Herajon, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori sigg. Landi Emilio (1 gara) e Vona Carmine (1 gara) con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Damico Giuseppe l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Herajon ed il suo Presidente Sig. Damico Giuseppe, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente

ascrisse e richiedeva per: i calciatori Scheul Gabriel e Cone Laye, tre (3) giornate di squalifica ciascuno; per dirigenti accompagnatori sigg. Landi Emilio e Vona Carmine la sanzione di mesi tre (3) di inibizione ciascuno; per il Presidente Damico Giuseppe la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Herajon la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 450,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Herajon alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Scheul Gabriel il non luogo a procedere perché soggetto deferito infraquattordicenne per il calciatore Cone Laye, due (2) giornate di squalifica; per dirigenti accompagnatori sigg. Landi Emilio e Vona Carmine la sanzione di mesi due (2) di inibizione ciascuno; per il Presidente Damico Giuseppe la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Herajon la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 442

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. M. Sepe; Avv. I. Simeone; Avv. R. Arcella; Dott. G. De Vincentiis.

Proc.13582/1066pfi18-19/MS/CS/cf del 04.06.2019 (Campionato Juniores Regionali Gir. B)

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Zarrelli Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società Asd Gs Pietrelcina per rispondere della violazione dell'art.1bis, comma 1, 2 e 10 del C.G.S., in relazione all'art.39 e 43, commi 1 e 6 NOIF; per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento di un Proprio calciatore; sig. Castaldo Alessandro per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 CGS, e agli art. 39 e 43 delle NOIF per aver preso parte alla gara del 19-2-2018 Campionato Juniores Regionale senza averne titolo. La Asd Gs Pietrelcina per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S. della stessa società alla quale appartenevano i soggetti nei cui confronti o nel cui interesse era espletata la attività sopra contestata.

All'udienza del 1.07.2019 il rappresentante del calciatore deferito ed il rappresentante del Presidente e della società, chiedevano l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente sig. Zarrelli Giuseppe la sanzione finale di mesi tre (3) di inibizione (s.b. inibizione di 4 mesi ridotti come sopra per rito); per il calciatore sig. Castaldo Alessandro la sanzione finale della squalifica per numero due (2) gare (s.b. 3 gare, ridotte come sopra per rito); per la società Asd Gs Pietrelcina la sanzione di euro 200,00 di ammenda e punti uno (1) di penalizzazione (s.b. euro 300,00 di ammenda ridotta come sopra e punti uno di penalizzazione). La Procura Federale, in persona dell'avv. D. Litterio, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

per il Presidente sig. Zarrelli Giuseppe la sanzione finale di mesi tre (3) di inibizione (s.b. inibizione di 4 mesi ridotti come sopra per rito); per il calciatore sig. Castaldo Alessandro la sanzione finale della squalifica per numero due (2) gare (s.b. 3 gare, ridotte come sopra per rito); per la società Asd Gs Pietrelcina la sanzione di euro 200,00 di ammenda e punti uno (1) di penalizzazione (s.b. euro 300,00 di ammenda ridotta come sopra e punti uno di penalizzazione).

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 414

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella, Avv. Ivan Simeone, Avv. Marco Sepe, dr. Gianluca De Vincentiis

Proc.11861/377pfi18-19/CS/ps del 17.04.2019 (Campionato Regionale Under 17)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

La società Asd San Sebastiano Calciomazzeo, in persona del suo Presidente e legale rappresentante sig. Mazzeo Natale, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.14, in relazione all'art.4, comma 3 del C.G.S., per condotta di un proprio sostenitore, rimasto non identificato, il quale, nel corso della gara del Campionato Regionale Under 17 del 20.10.2018, a seguito di un alterco con tifosi della squadra ospitante, estraeva un'arma da fuoco, generando panico fra gli spettatori e fra i calciatori stessi e costringendo il direttore di gara a sospendere per 18 minuti l'incontro ed a fare rientrare le squadre negli spogliatoi; incontro che riprendeva solo dopo l'arrivo delle FF.OO.

La Procura Federale all'udienza del 01.07.2019 concludeva con la richiesta di applicazione delle seguenti sanzioni: per la Asd San Sebastiano Calciomazzeo tre punti di penalizzazione ed euro 300,00 di ammenda.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE:

L'indagine della Procura Federale trae origine da una notizia pubblicata su alcuni organi di stampa secondo cui, nel corso della gara del Campionato Regionale Under 17 del 20.10.2018 tra la Scuola calcio Spes e l'Asd San Sebastiano Calciomazzeo, un sostenitore avrebbe estratto una pistola creando così panico tra gli astanti ed inducendo il ddg a sospendere la partita per circa 18 minuti. A seguito di tale notizia, la P.F. avviava una capillare ed articolata attività di indagine volta a verificarne la fondatezza. Nel corso di tale attività, venivano sentite numerose persone, con riferimento a due particolari circostanze: la prima in ordine alla effettiva presenza di un'arma da fuoco esibita da uno spettatore e l'altra relativa all'appartenenza del predetto sostenitore alla tifoseria società ospitata. Con riferimento al primo segmento investigativo è risultato che nessuno delle persone sentite a sommarie informazioni ha riferito e confermato di aver visto l'esibizione di un'arma da fuoco da parte di uno spettatore. Ciò che si deduce dalla lettura delle deposizioni testimoniali è la sola circostanza del tutto generica che qualcuno avesse estratto una pistola durante i tafferugli avvenuti sugli spalti dell'impianto sportivo. A conferma di ciò, il Sig. Carmine Guariglia (padre del direttore di gara) presente sugli spalti nelle immediate vicinanze a pochi metri dal luogo degli scontri dei tifosi, escusso per ben due volte dagli organi inquirenti ha riferito di non aver visto nessuna pistola ma di aver sentito parlare dell'arma da fuoco ma in un momento successivo. Ed invece, con riferimento all'altra tema investigativo avente ad oggetto l'accertamento dell'appartenenza del soggetto che avrebbe estratto l'arma da fuoco alla tifoseria della società ospitante la Procura Federale malgrado la compiuta attività d'indagine non è pervenuta all'individuazione del soggetto e dunque risalire ad una qualche appartenenza con la compagine della ASD S. Sebastiano Calcio Mazzeo. Il convincimento degli organi inquirenti che ha portato all'odierno deferimento scaturisce dalle testimonianze rese dai Sigg Guariglia Carmine e Gennaro Asto i quali riferiscono genericamente il primo di aver sentito una donna appartenente alla tifoseria della squadra ospitata di dissociarsi dai comportamenti assunti dalla tifoso del Calciomazzeo ed il secondo testimone il quale riferisce di aver sentito che la persona che avrebbe estratto l'arma da fuoco apparteneva alla società della squadra ospitata ovvero il Calciomazzeo. Si evince chiaramente che nessuno dei soggetti escussi in fase di indagine ha potuto vedere direttamente la presenza di un'arma da fuoco tra le mani di un tifoso. Ebbene, dalla lettura della corposa documentazione versata in atti unitamente all'esame delle testimonianze rese nel corso dell'attività d'indagine, ritiene questo TFF di non poter accogliere le richieste sanzionatorie avanzate dalla Procura Federale e ciò sulla scorta dell'evidente carenza di dati oggettivi e soggettivi che possano oltre ogni ragionevole dubbio identificare l'eventuale appartenenza dell'arma da fuoco ad un tifoso della società deferita e soprattutto l'identificazione del soggetto che avrebbe estratto l'anzidetta arma da fuoco. **P.Q.M.**

alla luce di quanto sopra detto e dalle risultanze dibattimentali questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

di prosciogliere la società deferita ASD S. San Sebastiano Calcio Mazzeo.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 412

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella, Avv. Ivan Simeone, Avv. Marco Sepe, Dott. G. De Vincentiis.

Proc.11573/783pfi18-19/MS/CS/sds del 18.04.2019 (Campionato giovanissimi regionali B)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Varella Nicola n. 17.09.1947, all'epoca dei fatti fatti Presidente e dirigente accompagnatore (2 gare) della società Asd Pol Apollosa, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10 comma 2, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39,43, commi 1 e 6 e art.61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Chifor Denis Costantin, n.13.05.2002, (gare del 22.02.2018, 2.03.2018 e 18.03.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39 e 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Porcaro Antonio (1 gara) della società Asd Pol Apollosa per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39,43, commi 1 e 6, 61 commi 1,5 delle NOIF; La società Asd Pol Apollosa, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Pol Apollosa, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Porcaro Antonio (1 gara) e dal presidente Sig. Varella Nicola (2 gare) con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Varella Nicola l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Pol Apollosa, ed il suo Presidente Sig. Varella Nicola, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna, nella quale è comparso il Sig. Varella Nicola. Questi, nel riportarsi alla memoria scritta, ha prodotto una richiesta proveniente dall'Ufficio tesseramenti, protocollata col n. 881 del 5/1/2018, con la quale si richiedeva, ad integrazione della pratica di tesseramento, un certificato di stato di famiglia del calciatore in corso di validità, trattandosi di calciatore infrasedicenne, ed evidenziava che tale certificato (esibito in copia in questo procedimento come allegato alla memoria) recante data 18/1/2018 era stato consegnato per le vie brevi alla sede di Benevento, per il che non disponeva della prova dell'avvenuta consegna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Chifor Denis Costantin quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Porcaro Antonio tre (3) mesi di inibizione; per il Presidente Varella Nicola la sanzione di 4 mesi di inibizione; per la società Asd Pol Apollosa la penalizzazione di punti due in classifica ed € 400,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Pol Apollosa alla data delle gare: va infatti considerato che, per giurisprudenza costante, il tesseramento si intende conseguito non con la semplice richiesta (o con la relativa integrazione documentale) ma con l'effettiva iscrizione dell'atleta e col rilascio del tesserino federale, al termine del procedimento di verifica amministrativa. Ne consegue l'applicazione delle sanzioni previste dal CGS che debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. In tale contesto valutativo, il Tribunale ritiene di dover considerare che v'è prova agli atti (ricevuta vidimata della richiesta di tesseramento) del conseguimento del certificato medico di idoneità sportiva, allegato alla richiesta di tesseramento del 5/12/2017: non v'è prova, tuttavia, dell'avvenuta integrazione documentale, di tal che il procedimento di tesseramento non ebbe a completarsi. Le sanzioni vanno conseguentemente definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Chifor Denis Costantin una (1) giornata di squalifica; per il dirigente Porcaro Antonio un mese (1) di inibizione; per il Presidente Varella Nicola la sanzione di un mese (1) di inibizione; per la società Asd Pol Apollosa € 100,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 422

**Componenti: Avv. E. Russo (Vice Presidente); Avv. F. Mottola; Avv. G.M. Benincasa; Avv. S. Cerbone.
Proc.11764/794pfi18-19/MS/CS/sds del 18.04.2019 (Campionato giovanissimi regionali B)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. De Conte Antonio n. 4.11.1970, all'epoca dei fatti fatti Presidente e dirigente accompagnatore (1 gara) della società Scr Roccadaspide, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10 comma 2, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39.43, commi 1 e 6 e art.61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Bevilacqua Kevin, n.11.03.2005, (gare del 22.02.2017 e 5.11.2017), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39 e 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Bilancieri Michele (1 gara) della società Scr Roccadaspide per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39,43, commi 1 e 6, 61 commi 1,5 delle NOIF; La società Scr Roccadaspide, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Scr Roccadaspide, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Bilancieri Michele con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. De Conte Antonio l'omesso tesseramento / e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Scr Roccadaspide, ed il suo Presidente Sig. De Conte Antonio, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Bevilacqua Kevin quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Bilancieri Michele la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente De Conte Antonio la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Scr Roccadaspide la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 450,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Scr Roccadaspide alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Bevilacqua Kevin il non luogo a procedere in quanto infraquattordicenne; per il dirigente Bilancieri Michele il proscioglimento non avendo sottoscritto le distinte di gara ma era indicato solo come addetto al DDG; per il Presidente De Conte Antonio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Scr Roccadaspide la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 439

**Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella, Avv. Ivan Simeone, Avv. Marco Sepe
Proc.13949/634pfi18-19/CS/ps del 9.05.2019 (Campionato Provinciale 3^a catg. SA)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Delle Donne Antonio n. 23.06.1958, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Montecorvino Pugliano, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF calciatore: De Vivo Mario, n.6.01.1988, (gara del 17.03.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39 e 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Lamberti Giuseppe Rocco (1 gara) della società Asd Montecorvino Pugliano per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39,43, commi 1 e 6, 61 commi 1,5 delle NOIF;La società Asd Montecorvino Pugliano, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Montecorvino Pugliano, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Lamberti Giuseppe Rocco con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Delle Donne Antonio l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Montecorvino Pugliano, ed il suo Presidente Sig. Delle Donne Antonio, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. All'udienza del 1° luglio 2019 la posizione della società ASD Montecorvino Pugliano, quella del Presidente Delle Donne Antonio e quella del dirigente accompagnatore Lamberti Giuseppe Rocco venivano definite ai sensi dell'art. 23 C.G.S. Disposto lo stralcio della posizione del solo calciatore, De Vivo Mario, la P.F. concludeva per l'affermazione della responsabilità disciplinare del predetto e per l'applicazione al medesimo della sanzione di tre giornate di squalifica. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore De Vivo Mario non era tesserato la soc. ASD Montecorvino Pugliano alla data della gara. Ne consegue l'applicazione delle sanzioni previste dal CGS che debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della competizione. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di procedere alla separazione dei procedimenti, stralciando quella dei soggetti che hanno proceduto a definire la propria posizione ai sensi dell'art. 23 CGS (Delle Donne Antonio, Lamberti Giuseppe Rocco e ASD Montecorvino Pugliano) e per i quali viene pronunciata separata decisione; di ritenere De Vivo Mario responsabile dell'illecito disciplinare oggetto di deferimento e di applicare allo stesso la sanzione della squalifica per tre (3) giornate.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 439

**Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella, Avv. Ivan Simeone, Avv. Marco Sepe
Proc.13949/634pfi18-19/CS/ps del 9.05.2019 (Campionato Provinciale 3^a catg. SA)**

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Delle Donne Antonio n. 23.06.1958, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Montecorvino Pugliano, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF calciatore: dirigente accompagnatore sig. Lamberti Giuseppe Rocco (1 gara) della società Asd Montecorvino Pugliano per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39,43, commi 1 e 6, 61 commi 1,5 delle NOIF; la società Asd Montecorvino Pugliano, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 1.07.2019 il rappresentante dei deferiti, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente sig. Delle Donne Antonio la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito); il dirigente accompagnatore sig. Lamberti Giuseppe Rocco la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito); per la società Asd Montecorvino Pugliano la sanzione di euro 200,00 di ammenda e punti uno (1) di penalizzazione (s.b. euro 300,00 di ammenda ridotta come sopra e punti due di penalizzazione). La Procura Federale, in persona dell'avv. D. Litterio, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

Per il Presidente sig. Delle Donne Antonio la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito); il dirigente accompagnatore sig. Lamberti Giuseppe Rocco la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito); per la società Asd Montecorvino Pugliano la sanzione di euro 200,00 di ammenda e punti uno (1) di penalizzazione (s.b. euro 300,00 di ammenda ridotta come sopra e punti due di penalizzazione).

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 417

**Componenti: Avv. E. Russo (Vice Presidente); Avv. F. Mottola; Avv. G.M. Benincasa; Avv. S. Cerbone.
Proc.12052/884pfi18-19/MS/CS/cf del 26.04.2019 (Campionato provinciale 3^a catg. BN)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Tedino Fernando (n. 10.11.1962), all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore (2 gare) della società A.s.d. Antonio Tedino per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10 comma 2, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39,43, commi 1 e 6 e art.61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore Zampelli Mario n.3.02.2000; (gare del 17.03.2018 e 25.02.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39 e 43 delle NOIF; La società A.s.d. Antonio Tedino , per responsabilità oggettiva, art.1bis comma 5, ed ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Zampelli Mario sei (6) giornate di squalifica. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Zampelli Mario quattro (4) giornate di squalifica. Per il Presidente Tedino Ferdinando e la società Asd Antonio Tedino si procede come da separato provvedimento.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 417

Componenti: Avv. E. Russo (Vice Presidente); Avv. F. Mottola; Avv. G.M. Benincasa; Avv. S. Cerbone.

Proc.12052/884pfi18-19/MS/CS/cf del 26.04.2019 (Campionato provinciale 3^a catg. BN)

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Tedino Fernando (n. 10.11.1962), all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore (2 gare) della società A.s.d. Antonio Tedino per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10 comma 2, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39.43, commi 1 e 6 e art.61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.s.d. Antonio Tedino , per responsabilità oggettiva, art.1bis comma 5, ed ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 1.07.2019 il rappresentante dei deferiti, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente sig. Tedino Ferdinando la sanzione finale di mesi quattro (4) di inibizione (s.b. inibizione di 6 mesi ridotti come sopra per rito); per la società A.s.d. Antonio Tedino la sanzione di euro 300,00 di ammenda e punti due (2) di penalizzazione (s.b. euro 400,00 di ammenda e punti 3 di penalizzazione ridotte come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. D. Litterio, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

Per il Presidente sig. Tedino Ferdinando la sanzione finale di mesi quattro (4) di inibizione (s.b. inibizione di 6 mesi ridotti come sopra per rito); per la società A.s.d. Antonio Tedino la sanzione di euro 300,00 di ammenda e punti due (2) di penalizzazione (s.b. euro 400,00 di ammenda e punti 3 di penalizzazione ridotte come sopra). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 410

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo (Vice Presidente); Avv. M. Sepe; Avv. R. Arcella; Avv. I. Simeone.

Proc.11517/352pfi18-19/CS/ps del 15.04.2019 (Campionato allievi provinciali NA)

Come si rileva dal richiamato C.U.n.70 del 15.03.2018 del G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Napoli, tanto la società A.s.d. Football Royal Akery quanto il proprio Presidente sig. Sermino Salvatore, sono stati già sanzionati e pertanto in questa fase si deve proseguire nei soli confronti del sig. De Liguoro Gianpaolo.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

sig. De Liguoro Gianpaolo, assistente dell'arbitro all'epoca dei fatti della società ASD Football Royal Akery, per violazione art.1bis, comma 1 e 5, de.l C.G.S., per aver svolto le funzioni di assistente dell'arbitro senza averne titolo in quanto non tesserato.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: per il dirigente De Liguoro Gianpaolo la sanzioni di mesi due (2) di inibizione. **P.Q.M.**

il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania

DELIBERA

Il non doversi procedere essendo già stati sanzionati la società ed il Presidente, mentre il dirigente De Liguoro Gianpaolo non essendo affiliato a questa Federazione, non può essere giudicato da questo tribunale.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 420

**Componenti: Avv. E. Russo (Vice Presidente); Avv. G. M. Benincasa; Avv. F. Mottola; Avv. S. Cerbone.
Proc.12024/630pfi18-19/CS/ps del 26.04.2019 (Campionato allievi provinciale Caserta)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Fraschini Luciano n. 14.12.1967, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Juve Sammaritana, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39, delle NOIF; calciatore: Aimouche Mohamed, (n.22.01.2001), (gara del 14.03.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39 e 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Tessitore Domenico (1 gara) della società Asd Juve Sammaritana, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39,45 e 61 commi 1,5 delle NOIF; La società Asd Juve Sammaritana, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Juve Sammaritana, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Tessitore Domenico con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Fraschini Luciano l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Juve Sammaritana, ed il suo Presidente Sig. Fraschini Luciano, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per:

il calciatore Aimouche Mohamed tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Tessitore Domenico la sanzione di mesi tre (3) inibizione; per il Presidente Fraschini Luciano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Juve Sammaritana la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed €300,00 di ammenda. In data 24/6/2019, il Tribunale Federale Territoriale acquisiva dall'Ufficio Tesseramento nota di cui al numero protocollo 346 con la quale di chiariva che all'epoca dei fatti il calciatore Aimouche Mohamed risultava regolarmente tesserato. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di prosciogliere tutti i deferiti di cui al procedimento n. 12024/630 pfi18-19/CS/ps del 26/4/2019.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 416

Componenti: Avv. E. Russo (Vice Presidente); Avv. R. Arcella; Avv. I. Simeone; Avv. G.M. Benincasa.

Proc.11706/810pfi18-19/MS/CS/jg del 17.04.2019 (Campionato allievi e giovanissimi provinciali SA).

Rilevato che a seguito della notifica della CCI, il presidente della A.s.d. Scafatese calcio 1922, sig. Cesarano Sebastiano, in proprio, nonché il dirigente accompagnatore Staiano Carlo procedevano a definire le rispettive posizioni con applicazione della sanzione ex art.32 sexies C.G.S.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

sig. Conforti Emanuele, n.6.09.2001, calciatore all'epoca dei fatti della società A.s.d. Scafatese calcio 1922, per violazione art.1bis, comma 1 e 5, anche in relazione all'art.10, comma 2, del C.G.S., agli artt.39 per aver preso parte alle gare del 12.02.2018 e 4.03.2018 campionato allievi provinciali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa. Sig. Balzano Adolfo Andrea n.5.04.2004 calciatore all'epoca dei fatti della società A.s.d. Scafatese calcio 1922, per violazione art.1bis, comma 1 e 5, anche in relazione all'art.10, comma 2, del C.G.S., agli artt.39 delle NOIF, per aver preso parte alla gara del 9.01.2018 campionato giovanissimi provinciali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa. dirigente accompagnatore sig. Barone Angelo (2 gare) della società A.s.d. Scafatese Calcio 1922 per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39,43, commi 1 e 6, 61 commi 1,5 delle NOIF.

Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata e facevano pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Conforti Emanuele quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Balzano Adolfo Andrea il non luogo a procedere in quanto infraquattordicenne; per il dirigente Barone Angelo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.s.d. Scafatese Calcio 1922. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Conforti Emanuele tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Balzano Adolfo Andrea il non luogo a procedere in quanto infraquattordicenne; per il dirigente Barone Angelo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 441

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. S. Cerbone; Avv. I. Simeone; Avv. R. Arcella; Avv. G. M. Benincasa.

Proc.14017/1039pfi18-19/CS/ps del 6.06.2019 (Campionato Giovanissimi Provinciali SA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Sergio Giovanni n.17.11.1994, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore (1 gara) della società Asd Raffaele Sergio Academy, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, e art. 61 comma 1 e 5 delle NOIF; calciatori: Botta Antonio, nato 4.09.2004, (gara del 4.03.2018) e Rispoli Giulio, nato 6.11.2003 (gara del 4.12.2017); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 e 45 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. De Nardo Giuseppe (1 gara) della società Asd Raffaele Sergio Academy, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39,45 e 61 commi 1,5 delle NOIF; La società Asd Raffaele Sergio Academy, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Raffaele Sergio Academy, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigente accompagnatore sig. De Nardo Giuseppe con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Sergio Giovanni l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Raffaele Sergio Academy ed il suo Presidente Sig. Sergio Giovanni, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i calciatori Botta Antonio e Rispoli Giulio, tre (3) giornate di squalifica ciascuno; per il dirigente Di Nardo Giuseppe la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Sergio Giovanni la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Raffaele Sergio Academy la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non era/no tesserato/iper la soc. Asd Raffaele Sergio Academy alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata

ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: i calciatori Botta Antonio e Rispoli Giulio il non doversi procedere in quanto all'epoca dei fatti infraquattordicenni; per il dirigente Di Nardo Giuseppe la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente Sergio Giovanni la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Raffaele Sergio Academy la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 200,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 415

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. R. Arcella; Avv. M. Sepe; Avv. G.M. Benincasa.

Proc.11660/878pfi18-19/MS/CS/jg del 17.04.2019 (Campionato giovanissimi provinciali SA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Radesca Nicola n. 24.05.1965, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Golfo Di Policastro (già ASD Atletico Caselle), er la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10 comma 2, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39.43, commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Cetrangolo Giampaolo, n.10.01.2003, (gara del 12.11.2017), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39 e 43 delle NOIF; La società Asd Golfo Di Policastro (già ASD Atletico Caselle), per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Golfo Di Policastro (già ASD Atletico Caselle), malgrado non fosse tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Radesca Nicola l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Golfo Di Policastro (già ASD Atletico Caselle), ed il suo Presidente Sig. Radesca Nicola, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Cetrangolo Giampaolo tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Radesca Nicola la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Golfo Di Policastro (già ASD Atletico Caselle), la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Golfo Di Policastro (già ASD Atletico Caselle), alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Cetrangolo Giampaolo due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Radesca Nicola la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Golfo Di Policastro (già ASD Atletico Caselle), € 200,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 411

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. R. Acella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe; Dott. G. De Vincentiis.
Proc.11522/756pfi18-19/CS/ps del 15.04.2019 (Campionato giovanissimi provinciali BN)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Mazzoli Giacomo, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Airola, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: De Lucia Pierluca, nato 16.02.2006, (gare del 14.12.2017 e 7.03.2018); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 e 45 delle NOIF; dirigenti accompagnatori sigg. segretario Esposito Pietro (1 gara) e cassiere Ricciardi Michele (1 gara), della società Asd Airola, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Airola, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Airola, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori sigg. segretario Esposito Pietro (1 gara) e cassiere Ricciardi Michele (1 gara) con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Mazzoli Giacomo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Airola ed il suo Presidente Sig. Mazzoli Giacomo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore De Lucia Pierluca tre (3) mesi di squalifica; per i dirigenti Esposito Pietro e Ricciardi Michele la sanzione di mesi due (2) di inibizione ciascuno; per il Presidente Mazzoli Giacomo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Airola la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 400,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Airola alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.,**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore De Lucia Pierluca il non luogo a procedere poiché infraquattordicenne all'epoca dei fatti; per i dirigenti Esposito Pietro e Ricciardi Michele la sanzione di mesi uno (1) di inibizione ciascuno; per il Presidente Mazzoli Giacomo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Airola la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 150,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 413

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. A. Arcella; Dott. G. De Vincentiis.
Proc.11519/874pfi18-19/MS/CS/sds del 15.04.2019 (Campionato giovanissimi provinciali BN)**

Rilevato che a seguito della notifica della CCI, l'attuale presidente e legale rappresentante della a.s.d. Turtoro, sig. Armando Turtoro nonché dalla società Asd Turtoro, avanzavano richiesta di sanzione sportiva ex art.32 sexies C.G.S.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

sig. Claidy Russo, n.4.05.2005, calciatore all'epoca dei fatti della società ASD Turtoro, per violazione art.1bis, comma 1 e 5, anche in relazione all'art.10, comma 2, de.l C.G.S., agli artt.39 e 43 per aver preso parte alla gara del 13.01.2018 campionato giovanissimi provinciali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa..

Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata e facevano pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Claidy Russo tre (3) giornate di squalifica. **P.Q.M.**

il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania

DELIBERA

Il non luogo a procedere e di prosciogliere il calciatore Claidy Russo in quanto infraquattordicenne.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 1° LUGLIO 2019

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella, Avv. Ivan Simeone, Avv. Marco Sepe; dr. Gianluca De Vincentiis.

Reclamo ASD CARDITO CALCIO in riferimento al C.U. n. 133 del 6/6/2019 Gara: Plajanum / Cardito Calcio del 01/06/2019 Prima Categoria Girone A.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il ricorso, visti gli atti ufficiali rileva quanto segue. La soc. Cardito calcio ricorre avverso il provvedimento del GST pubblicato sul CU . n. 133 del 6/6/2019 col quale il GST ha inflitto ai dirigenti Marruzzella Pasquale, Silvestro Gennato e Duca Mario la sanzione della squalifica fino al 30.12.2019 ed al calciatore Centanni Emanuele la squalifica sino al 5/6/2021. La contestazione attiene al comportamento di detto calciatore reo di aver colpito con una ginocchiata il DDG al "quadricipite" femorale mentre questi era di spalle e di aver tentato di evitare o rendere più difficoltosa la sua identificazione togliendosi la maglia. In tale frangente, dal supplemento di rapporto risulta che il DDG era stato avvicinato dai due dirigenti Silvestro e Duca i quali, nell'accompagnare l'arbitro verso lo spogliatoio, gli intimavano di non voltarsi e di non scrivere nulla di quanto accaduto. Al Marruzzella, invece, veniva contestato di aver rivolto al DDG frasi gravemente ingiuriose, al 40' del st, al 5' del st supplementare e successivamente al termine della gara, durante il ritorno negli spogliatoi. A motivo dell'impugnazione si deduce l'eccessiva gravosità delle sanzioni inflitte e, con specifico riferimento alla posizione del Centanni, si enfatizza la contraddizione in cui sarebbe incorso il DDG nel parlare di ginocchiata al quadricipite femorale (che è muscolo della parte anteriore della coscia) rispetto alla posizione da tergo del presunto aggressore, nonché la contraria risultanza della relazione del Commissario di campo da cui si evincerebbe l'assenza di qualsivoglia contatto tra i calciatori ed il DDG pur in presenza di veementi contestazioni. All'udienza del 24/6/2019, sentite le parti, la CSAT disponeva l'audizione del DDG e del Commissario di campo, incumbenti che venivano espletati all'odierna udienza. Il reclamo è infondato. Va premesso che il referto arbitrale ed il relativo supplemento di rapporto godono di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 35, comma 1.1, C.G.S. circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tale norma attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato dall'art. 2700 c.c. agli atti pubblici. Tale efficacia probatoria si estende non solo al tempo e al luogo della gara strettamente intesi (ossia, tempo di gara e rettangolo di gioco), ma a tutti gli eventi che siano collegati alla gara stessa, atteso che l'espressione "in occasione dello svolgimento della gara" contenuta nell'art. 35, comma 11, si riferisce chiaramente a tutte le circostanze che, trovando "occasione" nella gara, assumono rilevanza per l'ordinamento sportivo (Collegio di

Garanzia dello Sport, 13.11.2017, n. 84). Fatta questa premessa ed alla luce dell'istruttoria svolta, la CSAT ritiene che il reclamo vada senz'altro rigettato. Il DDG ha infatti confermato punto per punto i fatti come descritti nel supplemento di referto, precisando di essere stato attinto da una ginocchiata sicuramente inferta dal calciatore con la maglia n. 17 del Cardito Calcio, da egli già identificato come Centanni, il quale tentava pure di sfilarsi la maglia per evitare di essere riconosciuto. L'indicazione anatomica di "quadricipite" appare frutto di una errata conoscenza della denominazione anatomica del muscolo in questione, nel concreto identificato con "la parte posteriore della gamba" e corrispondente, quindi, al bicipite femorale: il che, quindi, non inficia in alcun modo la decisione assunta dal GST. Sulla rilevata contraddizione di tale ricostruzione rispetto a quanto risultante della relazione del Commissario di campo, questi ha avuto modo di chiarire di aver in realtà intravisto un calciatore "...che allungava la gamba" e colpiva l'arbitro, ma ha pure chiarito di non aver riportato il fatto nella propria relazione avendo al riguardo preso accordi con l'arbitro nel senso che solo quest'ultimo avrebbe relazionato. In punto di quantificazione della sanzione, essa appare del tutto congrua e proporzionata ai comportamenti contestati. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto da ASD Cardito Calcio, disponendo a suo carico l'incameramento della tassa non versata.

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella, Avv. Ivan Simeone, Avv. Marco Sepe; dr. Gianluca De Vincentiis.

RECLAMO URSENTINA – gara Ursentina / Acerno del 5.05.2019 – Seconda Categoria

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l'inammissibilità. Invero, la reclamante ha trasmesso il medesimo reclamo, a mezzo fax in data 23/5/2019 ed a mezzo raccomandata in data 24/05/2019, n.15067369921-0 non rispettando, quindi, il termine prescritto dall'art. 46, comma 4 CGS (settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale). Nella fattispecie la pubblicazione del C.U. è avvenuta il 9/5/2019, per cui il termine era fissato al 16/05/2019. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di dichiarare inammissibili il reclamo, dispone l'incameramento della tassa non versata.

Componenti: Avv. E. Russo (Vice Presidente); Avv. F. Mottola; Avv. G.M. Benincasa; Avv. S. Cerbone.

Reclamo FUTSAL MARELLO in riferimento al C.U. n.123 del 09/05/2019 – Gara: Futsal Marelo / Pontelandolfo del 4/05/2019. Campionato Calcio A5 serie D - Play off.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo; visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso va parzialmente accolto. Invero, dall'istruttoria espletata nella quale veniva sentito su richiesta dello stesso il Presidente della società reclamante sig. Giannattasio Giovanni il quale si riportava integralmente al reclamo depositato, insistendo in particolare che il calciatore Nicodemo Emiddio alla esultanza al termine della gara lanciava in aria e per una sola volta il pallone, senza alcuna intenzione di voler istigare i tifosi avversari, che tra l'altro non erano distinguibili in quanto il campo di gioco era squalificato e quindi inaccessibile al pubblico per un'ordinanza sindacale, e pertanto i pochi spettatori stazionavano in uno spazio pubblico che affacciava sul rettangolo di gioco. Pertanto in considerazione anche del fatto che il dirigente non disconosceva l'accaduto in quanto riferibile soltanto ad un gesto di esultanza in sede di audizione richiedeva in subordine una congrua riduzione della squalifica. Questa CSAT in considerazione della richiesta della reclamante ritiene per motivi di equità e proporzionalità della sanzione inflitta dal primo giudice, operava per una riduzione come da dispositivo. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di ridurre la squalifica al calcettista Nicodemo Emiddio a tre (3) gare effettive di squalifica. Nulla per la tassa a carico.

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella, Avv. Ivan Simeone, Avv. Marco Sepe; dr. Gianluca De Vincentiis.

RECLAMO PUGLIANELLO – GARA PUGLIANELLO / SAN NICOLA DELL’11.05.2019 – Prima Categoria

RECLAMO FUTSAL FUORIGROTTA – GARA FUTSAL FUORIGROTTA / REAL SAN GIUSEPPE DEL 23.04.2019 –

Allievi Regionale Under 17

RECLAMO CITTA DI EBOLI – GARA CITTA DI EBOLI / SAN VITALIANO DEL 7.04.2019 – Promozione

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, viste le richieste delle società reclamanti di copia degli atti ufficiali relative alle gare in epigrafe, rilevato che le predette società, pur avendo ricevuto copia dei citati atti, non hanno successivamente provveduto ad inviare il previsto reclamo avverso le decisioni del G.S.T., dichiara inammissibili i reclami, in quanto gli stessi sono stati soltanto preannunciati con la richiesta di cui sopra, ma non sono mai stati depositati alcun atto che contenga i relativi motivi di ricorso. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di dichiarare inammissibili i reclami, dispone addebitarsi la tassa a carico delle rispettive società reclamanti.

* * * * *

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 18 luglio 2019.

Pubblicato in NAPOLI, affisso all’albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet l’11 luglio 2019.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**